

INFORMAZIONI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE

Cittadinanza Italiana

Si richiede con istanza al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura. Ad emissione del decreto di concessione della cittadinanza dovrà presentarsi presso l'ufficio Stato Civile per il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Per la concessione di cittadinanza italiana per matrimonio la richiesta va inoltrata direttamente alla Prefettura. Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dell'Interno o della Prefettura.

Riconoscimento della Cittadinanza Italiana ai discendenti di cittadini italiani (iure sanguinis)

Il riconoscimento di cittadinanza IURE SANGUINIS è il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano nati in uno stato che li ritiene propri cittadini per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio.

La procedura è finalizzata ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:

1. la cittadinanza italiana in quanto discendenti di cittadino italiano; l'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cd. iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. la cittadinanza dello stato di nascita in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure soli. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

Nascita

La dichiarazione di nascita può essere presentata:

- **entro 3 giorni** presso la Direzione Sanitaria della struttura dove si è verificata la nascita,
- **entro 10 giorni** presso l'ufficio Stato Civile del comune di nascita o presso quello di residenza della madre.

Se il bimbo è nato già morto o se, nato vivo, sia deceduto prima che sia stata fatta la dichiarazione di nascita, la denuncia va presentata soltanto presso l'ufficio di Stato Civile del comune di nascita; se i genitori non sono coniugati devono presentarsi entrambi allo sportello. In ogni caso debbono presentarsi con un documento d'identità in corso di validità. I cittadini non italiani devono presentarsi anche con il passaporto o comunque con il loro documento nazionale.

Matrimonio civile

La celebrazione del matrimonio civile è preceduta dall'affissione delle pubblicazioni per 8 gg consecutivi all'Albo Pretorio on line dei comuni di residenza dei nubendi. La richiesta va fatta all'Ufficiale di Stato Civile di uno dei Comuni in cui nubendi hanno la residenza. Perché il matrimonio possa essere celebrato presso il comune di Bitritto, almeno uno degli sposi deve esservi residente. I documenti necessari sono acquisiti a cura dell'Ufficio dello Stato Civile. Se uno o entrambi i nubendi sono minorenni, serve l'autorizzazione del Tribunale. Se uno o entrambi i nubendi sono cittadini italiani nati all'estero dovrà essere già stata curata la trascrizione dell'atto di nascita in Italia. Nel caso uno o entrambi i nubendi siano stranieri devono munirsi del nulla osta rilasciato dall'Autorità straniera competente. Nel caso due persone, italiane o straniere, si sposino all'estero devono contattare le Autorità competenti del paese in cui si terrà la celebrazione.

I matrimoni vengono esclusivamente celebrati presso la Sede Municipale. Le tariffe per la celebrazione del matrimonio civile sono articolate in maniera diversa tra i residenti e non residenti, sia fuori orario che in orario di funzionamento degli uffici comunali.

Dove celebrare un matrimonio civile a Bitritto e quanto costa

Se la celebrazione del matrimonio civile avviene nell'ufficio di Stato Civile comunale ovvero nella Sala Consiliare non è soggetta a costi.

Per la **celebrazione dei matrimoni civili nella Sala Castello** dovrà essere corrisposto il diritto fisso di utilizzazione previsto dal vigente regolamento comunale per l'utilizzo della Sala Castello di cui alla deliberazione consiliare n.29 del 30.11.2015, attualmente quantificato in:

- Euro 110,00 per celebrazioni cittadini residenti nei giorni e nelle ore di funzionamento degli Uffici comunali;
- Euro 365,00 per celebrazioni di cittadini residenti in giorni ed ore di chiusura degli Uffici Comunali;

- Euro 165,00 per celebrazioni di cittadini non residenti nei giorni e nelle ore di funzionamento degli Uffici comunali;
- Euro 420,00 per le celebrazioni di cittadini non residenti in giorni ed ore di chiusura degli Uffici comunali;
- Euro 55,00 per l'uso della Sala da uno a tre giorni;
- Euro 165,00 per l'uso della Sala per periodi superiori a giorni 3 e comunque fino a un massimo di giorni 10.

La prenotazione delle sale istituzionali deve essere effettuata necessariamente il giorno del primo appuntamento sulla base delle disponibilità del momento presso l'Ufficio Segreteria Affari Generali.

E' previsto il versamento di un deposito cauzionale di Euro 50,00 almeno un giorno prima del ritiro delle chiavi da parte del concessionario.

Per il rilascio delle chiavi della Sala Castello è prevista la sottoscrizione di apposito verbale presso l'ufficio di Segreteria Affari Generali.

Come pagare

Il pagamento degli importi suindicati potrà avvenire esclusivamente con la modalità **PAGO PA** disponibile al seguente link: <https://bitritto.comune.plugandpay.it/> inserendo la causale: **diritto fisso per utilizzo sala castello**. Ovvero: **deposito cauzionale per utilizzo sala castello**

La ricevuta generata dal sistema pagoPA potrà essere inoltrata via pec all'indirizzo **affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it** oppure stampata e consegnata all'ufficio il giorno dell'appuntamento;

Per maggiori informazioni contattare direttamente l'Ufficio di Segreteria al n. telefonico 080/3858204 o con e_mail: affarigenerali@comune.bitritto.ba.it.

Matrimonio religioso concordatario

I futuri sposi devono contattare il parroco. All'ufficio di Stato Civile va portata la richiesta di pubblicazione fatta dal Parroco.

Matrimonio altri culti

Contattare l'ufficio di Stato Civile in quanto le procedure sono diverse a seconda del culto richiesto.

Morte

La denuncia va presentata non prima che siano trascorse 15 ore dal decesso e, comunque, entro e non oltre le 24 ore dall'evento. Se la morte è avvenuta in luoghi diversi da ospedali o simili la denuncia deve farla colui il quale è a conoscenza del fatto e con la certificazione rilasciata da parte del medico necroscopo. Per incidenti o morti sospette la denuncia va accompagnata dall'autorizzazione della Procura della Repubblica.

Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

In data 31.1.2018 è entrata in vigore la L. n. 219 del 22.12.2017 recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». L'Ente ha recepito la normativa con Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 01.03.2018 istituendo il registro per la raccolta delle D.A.T.

L'art. 4 della suddetta legge dispone che *“Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T. [disposizioni anticipate di trattamento], esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”*.

Le D.A.T. devono essere redatte:

- per atto pubblico;
- per scrittura privata autenticata;
- per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo.

Con le medesime forme, le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Le D.A.T. sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Il Ministero dell'Interno con Circolare n. 1 dell'8.2.2018 ha fornito agli Enti locali le prime indicazioni operative su taluni aspetti della nuova legge.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 dell'1.3.2018 il Comune di Bitritto, nelle more dell'adozione di successive circolari attuative e in attesa dell'emanazione della normativa regionale di recepimento della modalità di gestione telematica della D.A.T. all'interno del fascicolo sanitario elettronico di cui al c. 7, dell'art.4 della L. n. 219/2017, ha istituito apposito Registro per la raccolta delle scritture private recanti le D.A.T.

Gli interessati potranno, quindi, rivolgersi presso l'Ufficio Demografici – Ufficiale di Stato Civile per procedere al deposito delle DAT e all'iscrizione al Registro.

Si precisa che l'operatore dell'Ufficio di Stato Civile non prende parte alla stesura delle D.A.T. né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse.

Normativa di riferimento:

- L. n. 219 del 22.12.2017

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.

L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale né può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).

L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

fase istruttoria

I coniugi, o uno solo di loro, devono fare richiesta di appuntamento per presentarsi dinanzi all'ufficiale di stato civile e comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili la relativa modulistica.

I moduli possono essere:

- consegnati a mano presso l'URP;
- trasmessi via pec all'indirizzo **demografici@pec.comune.bitritto.ba.it**.

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.

L'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati.

redazione dell'accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'Ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato quest'ultimo deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all'Ordine degli avvocati.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

conferma dell'accordo

Trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nel giorno concordato con l'Ufficio di Stato Civile, i coniugi devono presentarsi per rendere all'Ufficiale di Stato Civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo.

La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

costi e modalità di pagamento

Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16, 00 che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo.

Il pagamento degli importi suindicati potrà avvenire esclusivamente con la modalità **PAGO PA** disponibile al seguente link: <https://bitritto.comune.plugandpay.it/> inserendo la causale: **diritto fisso per separazione/divorzio.**

La ricevuta generata dal sistema pagoPA potrà essere inoltrata via pec all'indirizzo **demografici@pec.comune.bitritto.ba.it** oppure stampata e consegnata all'ufficio il giorno dell'appuntamento;

Negoziante assistita da almeno un avvocato per parte

La persona interessata ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni dal nulla osta/autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente al comune di:

- Iscrizione dell'atto di matrimonio.
- Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi.
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Normativa di riferimento:

- Legge n. 55 del 6/05/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
- Legge n. 162 del 10/11/2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
- D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.